REGOLAMENTO (CEE) N. 3008/84 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1984

recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 2657/80 relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80, la facoltà accordata al Regno Unito di concedere un premio variabile alla macellazione degli ovini è limitata esclusivamente alla regione 5 ; che occorre pertanto apportare modifiche di carattere redazionale all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2657/80 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 314/84 (4) ;

considerando che, ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2657/80, è d'uopo precisare il concetto di « peso carcassa » e che a tale scopo è opportuno richiamarsi alla definizione contenuta nella decisione 82/958/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1982, che fissa le disposizioni d'attuazione relative alle indagini statistiche sul patrimonio ovino e caprino da effettuare a cura degli Stati membri (5) ; che è tuttavia opportuno permettere di derogare a tale definizione per i giovani agnelli tra i 9 e 14 chilogrammi, per tener conto delle pratiche del mercato che annettono un valore commerciale superiore ad una carcassa completa ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2657/80 è modificato come segue :

1. All'articolo 3, paragrafo 2, i termini « la regione o le regioni » sono sostituiti dai termini « la regione ».

2. È aggiunto il seguente articolo 4 bis :

« *Articolo 4 bis*

La constatazione dei prezzi di mercato è effettuata per il « peso carcassa », definito dalla decisione 82/958/CEE (1). Tuttavia, per gli agnelli di peso compreso tra 9 e 14 kilogrammi, la constatazione può essere effettuata prima dello sviscerameno e dell'ablazione della testa.

(1) GU n. L 386 del 31. 12. 1982, pag. 43. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 35.
(3) GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 1.
(4) GU n. L L 36 dell'8. 2. 1984, pag. 13.
(5) GU n. L 386 del 31. 12. 1982, pag. 43.